



MAPPATURA

Funzionale alla geolocalizzazione è la rappresentazione su mappa della posizione delle strutture veterinarie rispetto a quella in cui si trova il cittadino-utente. La visualizzazione della distanza favorisce la percezione dello spazio da percorrere e la scelta della struttura più vicina, con la possibilità di identificare il percorso più breve.

dico veterinario compie iscrivendosi ad un Albo ed esercitando in virtù di una abilitazione dello Stato. Anche quando è privata, la professione obbedisce a finalità pubbliche. Non è un caso che gli

elenchi degli iscritti all'Ordine siano pubblici e non è diversa la *ratio* alla base di una anagrafe delle strutture come quella che abbiamo ideato. Per il nostro progetto, ha indubbiamente rappresentato una svolta decisiva l'introduzione dell'obbligo di percorso stradale agli animali, che ha

reso indifferibili e indispensabili gli strumenti per assolvere ad un dovere di legge, che ha come rovescio della medaglia il diritto di essere posto nelle condizioni di adempiervi.

La società cambia e ci chiama. Rendiamoci disponibili. Facciamoci trovare. ●

RANDAGISMO, AMBULANZE E CONFLITTI DI INTERESSE

Cosa si può e si deve fare

Ricorderete le sessanta coraggiose firme dei liberi professionisti della Provincia di Avellino sul progetto "Bene lui. Bene noi". Non si può fare il "mercato ambulante dei medici veterinari". Si può e si deve rispettare il nostro ordinamento.

a cura del Comitato Centrale Fnovi

In quella lunga nota di protesta e rivendicazione (www.fnovi.it) che i colleghi avellinesi hanno inviato a giugno al Commissario Straordinario della Asl di Avellino, si

chiedeva di smentire l'annuncio dato alla stampa sull'attivazione di un camper, con ambulatorio mobile, autorizzato per le sterilizzazioni di cani affidati ai canili "e per qualunque altra attività ambulatoriale". I colleghi chiedevano anche di conoscere i costi del progetto e a quale struttura sanitaria pubblica sarebbe stata collegata

l'ambulanza in questione. Che "si appuri", scrivevano, come sia stato possibile presentare pubblicamente ed autorizzare una struttura mobile, "o ambulanza che sia", senza che prima se ne fossero verificati i requisiti: "A noi non sarebbe stato possibile esercitare la professione nelle nostre strutture prima che le stesse fossero state autorizzate. È l'onnipotenza del "Pubblico" o mera ignoranza di qualcuno?". A questa e alle altre domande della lettera ha risposto la Fnovi.

STRUTTURE MOBILI E AMBULANZE

La Federazione ribadisce, anche da queste pagine, che sono autorizzabili strutture mobili da utilizzarsi come ambulanze veterinarie, solo se collegate a strutture veterinarie autorizzate. Le "ambulanze

veterinarie”, possono essere utilizzate esclusivamente “per il trasporto di animali bisognosi di cura e per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più strutture veterinarie e tale evenienza dovrà risultare nell’autorizzazione sanitaria.

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Non si può svolgere la professione in ambienti privi di autorizzazione sanitaria. Se questi ambienti sono privi dei requisiti sanitari minimi richiesti dalla legge, l’attività deve essere immediatamente sospesa.

CONVENZIONI

Da quanto si legge nella lettera dei colleghi, in un ambulatorio della città di Ariano denominato Asspa, le sterilizzazioni dei randagi verrebbero effettuate da medici veterinari Asl. Pertanto, il rapporto tra la Asl e la struttura privata dovrebbe essere regolato da un contratto/convenzione tale da consentire l’esercizio, in quegli spazi, di attività istituzionali rientranti nei Lea (Livelli essenziali di assistenza).

È evidente che l’affidamento di queste prestazioni deve fondare su procedure ad evidenza pubblica, tanto più necessarie per garantire trasparenza ed equità.

CONFLITTI DI INTERESSE

Il dirigente veterinario deve assicurare preventivamente l’assenza di conflitti d’interesse. Da quanto

si legge, sembrerebbe che la struttura Asspa di Ariano sia di proprietà e/o gestita, in regime di libera professione, da un dirigente veterinario Asl il quale svolgerebbe la sua attività nell’area funzionale della Sanità Animale in regime di esclusività di Rapporto. Si verrebbero così a ricoprire contemporaneamente incarichi di responsabile del randagismo, di direttore sanitario di un canile pubblico, e direttore sanitario di una struttura privata. È evidente la situazione di conflitto di interessi, da rimuovere ai sensi dell’articolo 29 del Codice Deontologico e da valutare ai fini disciplinari da parte dell’Ordine.


Evidenti anche le implicazioni previste dall’articolo 47 del Codice.

RISORSE PUBBLICHE

Prestazioni medico veterinarie eseguite dal Servizio Sanitario nazionale in favore di privati, diverse da quelle previste dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) devono essere seguite dalla corresponsione di un onorario. Ciò sembrerebbe non accadere nel caso descritto dai colleghi avellinesi. Se i fatti descritti fossero confermati sarebbero evidenti le responsabilità che vanno ben oltre la turbativa del mercato dei servizi professionali, ma che necessitano di valutazioni in ordine alla legalità ed alla corretta gestione delle risorse pubbliche. Non si possono, infatti, utilizzare risorse pubbliche per prestazioni in favore di privati. ●

IL CODICE DEONTOLOGICO PARLA CHIARO

Art. 29 - Conflitto di interessi - Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto d’interessi. Il conflitto di interessi si può verificare quando il comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale riguardante l’interesse primario, la salute pubblica, la salute del paziente, il benessere degli animali, la veridicità dei risultati di una ricerca, l’oggettività della prestazione d’informazione, le finalità istituzionali, i diritti del cliente ecc., possa essere alterato da un interesse secondario come la ricerca di un vantaggio personale di qualunque natura.



Art. 47 - Medico Veterinario dipendente o convenzionato - Il Medico Veterinario che svolge la professione a rapporto di impiego e di convenzione nell’ambito di strutture pubbliche o private, è soggetto alla potestà disciplinare dell’Ordine di appartenenza. Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare preventivamente l’assenza di possibili conflitti d’interesse e non deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività libero-professionale ove prevista. I predetti professionisti, prima di dare inizio all’attività privata, devono informarne i competenti Ordini provinciali.